Oggetto: progettualità elenchi speciali ad esaurimento

Gentilissimi,

avuto riguardo al documento relativo ai quesiti riguardanti la posizione degli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento, mantenendo l'ordine espositivo da Voi seguito, rendo queste osservazioni sulle domande che qui fedelmente trascrivo.

"1. Quali sono le differenze in termini di esercizio tra un professionista iscritto all'albo e uno iscritto agli elenchi speciali ad esaurimento?"

Il quesito formulato impone un diretto aggancio normativo al disposto dell'art. 1, co. 537 L. 30/12/2018, n. 145 che, nell'introdurre il comma 4-bis all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, ha previsto la possibilità di continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria sociosanitaria e socioassistenziale di riferimento per quei soggetti che, seppur privi di un titolo abilitante, che consentisse l'iscrizione a uno degli albi di cui al D.M. 13 marzo 2018, erano in grado di dimostrare di aver iniziato ad esercitare in un modo in quel momento regolare e trasparente. Si tratta di un aspetto molto particolare e delicato dal punto di vista interpretativo che richiede un'analisi preliminare di fondo, da ricercarsi nei lavori preparatori al testo di legge, ove è dato ricavare che la suddetta previsione riguardò «(...) taluni professionisti in ambito sanitario, sociosanitario e socioassistenziale ai quali è consentito, anche in assenza del titolo idoneo all'iscrizione ai rispettivi albi professionali, di continuare a svolgere la loro attività, se hanno svolto la stessa, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni»; tali professionisti – si legge ancora – «(...) sono autorizzati a continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento» a condizione della loro iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento entro il (31 dicembre 2019, di poi prorogato al) 30 giugno 2020 (cfr. D.M. 9 agosto 2019).

Il dato di partenza valutativo comune, per come ricavato dai principi ispiratori della previsione normativa, è dunque, a mio avviso, da rinvenirsi nella legittimazione che il Legislatore ha inteso dare ad una situazione di fatto protrattasi da tempo in forza di diplomi e attestati conseguiti in base alla precedente normativa e che, tuttavia, avessero ugualmente consentito l'avvio e la prosecuzione dell'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo.

Per far questo, si è intervenuti in modo indulgente al fine di pervenire ad una soluzione di compromesso: tali professionisti possono continuare a svolgere la loro attività, cioè quella che – propria del profilo – avevano sino ad allora svolto, previa iscrizione ai ridetti elenchi speciali a esaurimento.

Sotto tale profilo, l'idea dell'istituzione degli elenchi speciali a esaurimento è funzionalizzata ad un controllo ordinistico di lavoratori che si trovano ad operare nel campo della salute, seppur oggi sprovvisti di uno dei titoli riconosciuti abilitanti.

Nondimeno, l'iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento conferisce al professionista una posizione ed uno stato giuridico a sé stante e del tutto peculiare rispetto agli iscritti agli albi, in altre parole uno *status* limitato alla prosecuzione delle attività professionali sino ad allora svolte e conosciute, abilitando pertanto il lavoratore interessato unicamente a proseguire le attività del profilo limitatamente alla tipologia e al bagaglio esperienziale acquisito; non potendo al contrario l'iscrizione all'elenco speciale a esaurimento di per sé costituire titolo per l'esercizio della professione propria del profilo in tutte le sue articolazioni, verticali o di livello.

Adottando tale soluzione normativa, la risposta al quesito non può altro che essere nel senso che, mentre agli iscritti all'albo pertengono tutte le possibilità di espressione professionale previste dai decreti ministeriali istitutivi del profilo, agli iscritti agli elenchi speciali è data autorizzazione meramente di continuare – per così dire – a fare quelle cose del profilo che hanno sempre fatto e sapevano fare, ma nulla più.

Si deve, sotto tale profilo, segnalare l'impossibilità di progressione verticale a partire dal 15 febbraio 2018.

Il punto fondamentale è che l'iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento non conferisce all'iscritto alcuna possibilità di assistere, a seguito e per il solo fatto di tale iscrizione, ad un mutamento migliorativo della posizione funzionale e delle mansioni esercitate, ma solo di poter continuare a svolgere le attività dell'ultimo decennio.

"2. Quali sono le prerogative di un soggetto iscritto agli elenchi speciali ad esaurimento? Questo status di iscrizione all'interno del proprio Ordine territoriale cosa comporta in termini di diritti e di doveri per la partecipazione attiva e passiva dell'iscritto ESE?"

Il differente *status* giuridico, per come sopra descritto in linea agli intendimenti legislativi, – in particolare per quanto attiene all'esercizio di una potestà statale di controllo attraverso gli Ordini sull'operato dei professionisti in campo sanitari, sociosanitario e socioassistenziale, comporta anzitutto il dovere di assolvere alla formazione, di agire nel rispetto del codice deontologico e nella consapevolezza della assunzione di una piena responsabilità (civile, penale e amministrativa) nell'espletamento delle funzioni professionali.

Tuttavia, non può certo essere dismesso il dato normativo di fondo, derivante dall'istituzione di un diverso regime di autorizzazioni all'esercizio professionale, – albi da un lato, elenchi speciali a esaurimento dall'altro – , che altrimenti perderebbe il suo senso andando a collidere con la *ratio* dell'intero impianto normativo: la duplice tipologia di iscrizione albi/elenchi, per quanto consenta l'assolvimento delle attività proprie del profilo sanitario, sociosanitario e socioassistenziale di riferimento in ogni ambito tipico di espressione all'interno del livello maturato, non pone su di un piano paritario chi è in possesso di un titolo abilitante (diploma di laurea, equipollente o equivalente) a chi ne è sprovvisto. Esistono dei precisi limiti operativi nel campo di espressione professionale della seconda tipologia di iscritti.

Di certo, pertanto, la progressione di carriera è riservata solo ai professionisti iscritti agli albi.

In tal senso, occorre rammentare che l'art. 1, comma 5, del D.M. 9 agosto 2019 contiene un'importante previsione: «l'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento non preclude ai lavoratori dipendenti pubblici o privati o autonomi, che siano in possesso di titoli e di attività lavorativa idonei, di accedere alle procedure di equivalenza di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 42 del 1999»; il comma 6 precisa, poi, che «una volta conseguita l'equivalenza, l'iscritto all'elenco speciale ad esaurimento potrà iscriversi al relativo albo professionale dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, con conseguente cancellazione dall'elenco speciale».

Tale previsione suona quale incitamento per gli iscritti agli elenchi speciali a esaurimento: se l'intenzione dell'iscritto è quella di voler esprimere appieno e senza limiti la professionalità del profilo, esso deve attivarsi, – ricorrendone le condizioni e le previsioni ministeriali e regionali –, per conseguire una propria riqualificazione, a mezzo della procedura amministrativa appositamente prevista dell'equivalenza.

- "3. Vi sono e quali sono le attività professionali tipiche o riservate della professione che l'iscritto all'elenco speciale ad esaurimento può esercitare in autonomia e responsabilità? Cosa comporta per l'iscritto all'elenco speciale l'essere collegato alla professione normata e riconosciuta (essa sì dotata di autonomia professionale) nelle attività tipiche e riservate della professione sanitaria, sociosanitaria e socioassistenziale?"
- "4. Quali sono le attività professionali tipiche o riservate della professione che l'iscritto all'elenco speciale ad esaurimento può mantenere nella posizione funzionale dove egli è collocato di esercizio professionale?"

I due quesiti sollevati sono suscettibili di una risposta unitaria, per ricordare che le attività consentite agli iscritti agli elenchi speciali a esaurimento, – come sopra chiarito – , sono quelle previste dal profilo della professione sanitaria, sociosanitaria e socioassistenziale di riferimento negli ambiti di espressione tipica (pubblica o autonoma), con la precisazione tuttavia che la volontà del Legislatore è stata quella di consentire il proseguimento dell'occupazione professionale in una logica di continuità e, stando al dato letterale, non di innovazione ("continuare a svolgere la loro attività"): tale previsione è estremamente importante perché, non solo individua chiaramente che le attività consentite sono tutte quelle proprie del profilo professionale di riferimento, ma prevede anche un vincolo, quello della non mutabilità della tipologia delle attività che si è documentato di aver svolto nel triennio (36 mesi nell'ultimo decennio).

In questi limiti, la continuazione delle attività professionali dovrà ovviamente avvenire secondo i principi della piena autonomia e responsabilità che governano l'azione di ogni professionista sanitario, sociosanitario e socioassistenziale.

"5. Sono permesse tutte le attività previste dal profilo professionale anche quelle verticali, come coordinamento del servizio e delle equipe, firma dei progetti personalizzati, firma dei documenti del minutaggio, firma delle valutazioni funzionali relative agli assistiti, validazione tecnica degli esami di laboratorio?"

La possibilità di un pieno espletamento delle prerogative proprie del professionista iscritto all'elenco speciale a esaurimento è, per quanto sopra si è detto, subordinata all'esito favorevole di una procedura di equivalenza che consente, appunto, il transito negli albi e la piena equiparazione di *status*.

Ciò detto, è da escludersi che gli iscritti agli elenchi speciali a esaurimento possano accedere ad incarichi che richiedono una specifica formazione specialistica e il conseguimento di determinati requisiti di abilitazione che la legge riserva agli iscritti agli albi in forza, anzitutto, del titolo universitario abilitante – o equipollente o equivalente – di cui sono in possesso: in questo senso, la funzione di coordinamento è senz'altro preclusa agli iscritti agli elenchi speciali a esaurimento, come agevolmente si ricava dalla lettura dell'articolo 6 ("Istituzione della funzione di coordinamento") della L. 01/02/2006, n. 43.

Per quanto riguarda, diversamente, l'espletamento di funzioni proprie del profilo che non siano subordinate al possesso di particolari requisiti formativi di base, si deve invece ritenere non sussistano preclusioni; sotto tale profilo, mi parrebbe che la tipologia di attività nominate nel quesito (ed in particolare la validazione tecnica riferita al controllo di qualità degli esami di laboratorio, per la delicatezza che le è intrinseca) richieda l'intervento di figure professionali esperte, laureate e dotate di una formazione che l'iscritto all'elenco speciale a esaurimento di per sé potrebbe non possedere. Si impone quindi, ferma l'assunzione di responsabilità (anche da parte del preponente), una valutazione di adeguatezza delle competenze ed esperienze, da condursi in concreto caso per caso.

- "6. Cosa si intende con la parola esaurimento? Esiste un principio giuridico legato all'esaurimento?"
- "7. Per esaurimento si intende che un sistema organico di tenuta di un albo debba prevedere il superamento di detto registro/elenco speciale facendo transitare gli attuali iscritti verso l'Albo previo assolvimento dei debiti formativi e della prova abilitante?"

Il quesito è duplice, ma consente una risposta unitaria che deve essere nel senso che con la parola "esaurimento" il Legislatore ha inteso esclusivamente correlare ad un limite temporale di scadenza la possibilità di essere inseriti negli elenchi speciali di cui al D.M. 9 agosto 2019: quello appunto (così prorogato) del 30 giugno 2020.

Come detto, l'art. 1, comma 5, del D.M. 9 agosto 2019 ha previsto che l'iscrizione ai suddetti elenchi speciali a esaurimento non preclude di attivare i percorsi di equivalenza per quanti ne posseggano i requisiti, intendendo così funzionalizzare e dirigere tale iscrizione all'obiettivo del transito negli albi ogni qualvolta ciò risulti possibile (ad esempio, laddove siano presenti bandi regionali che attivino siffatte procedure): in tal senso, è consentito ritenere che il Legislatore abbia inteso l'equivalenza come un obiettivo cui ogni iscritto all'elenco speciale a esaurimento dovrebbe tendere quanto meno da un punto di vista comportamentale che sia conforme ai principi, pur non avendo sancito alcun obbligo espresso e direttamente coercitivo al riguardo.

- "8. Il contributo annuale che il professionista deve o dovrebbe versare all'Ordine territoriale, è assoggettato a quale tipo di riferimento normativo?"
- "9. È diverso da una tassa?"
- "10. In caso affermativo che tipo di obbligo discende per il professionista iscritto all'elenco speciale?"
- "11. L'onere del contributo deve essere identico alla tassa TIA (Tassa iscrizione annua) pagata da un professionista iscritto all'Albo?"

Anche tali quesiti possono essere tematicamente risolti in via unitaria.

Al riguardo, il riferimento normativo valido per entrambe le tipologie di iscritti (albi/elenchi speciali a esaurimento) è da individuarsi nell'art. 21 del D.Lgs. CPS 233/1946 (nonché negli artt. 14 dello stesso testo e 4 della L. 3/2018, nonché nell'art. 3, comma 2 del D.M. 9 agosto 2019), a prescindere dal dato letterale della norma che fa riferimento agli "iscritti agli albi": in tal caso, la parola "albi" è da intendersi in modo generico, poiché la tassa di iscrizione all'albo non è cosa diversa da quella per l'iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento. Entrambi sono, infatti, tenuti dagli stessi Ordini del profilo professionale raccolto nella FNO TSRM PSTRP.

Come chiarito da Cass. S.U. civ. con l'ordinanza n. 1782/2011, la TIA non rappresenta il costo di un servizio, bensì esprime le spese necessarie al funzionamento dell'ente ordinistico delegato alla tenuta e al controllo: ciò

può e deve intendersi valere tanto con riferimento all'albo che agli elenchi speciali a esaurimento, nell'esercizio dunque in entrambi i casi della medesima funzione pubblica da parte di un organo sussidiario dello Stato (cfr. art. 4, L. 3/2018 come recante modifiche all'art. 1, co. 3, lett. a) DLgs CPS 233/1946).

Considerato, peraltro, che albi ed elenchi speciali a esaurimento sono istituiti e tenuti presso il medesimo Ordine (cfr. L. 3/2018, "Art. 5 (Albi professionali). - 1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti (...)"), non è possibile ipotizzare delle tasse e/o dei tributi (non già "corrispettivi" dunque) distinti per le due tipologie di elenchi, ferme restando le differenze funzionali tra i due suddetti elenchi.

Anche se nella normativa, in modo sparso, si parla a volte di "contributo", la medesima giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che tale denominazione è irrilevante a fronte della evidente natura tributaria della prestazione che è, a tutti gli effetti, una "tassa" che chi intenda esercitare una delle professioni ordinistiche deve provvedere a sopportare e il cui importo non è commisurato al costo del servizio, bensì alle spese di gestione dell'ente: da tanto discende che sulla determinazione di tale importo e sull'obbligo di pagamento non ha alcuna influenza neppure la natura di "iscritto all'elenco speciale a esaurimento" del soggetto obbligato.

Ovviamente, il mancato assolvimento di tale obbligo può condurre, – solo all'esito della procedura prevista dall'art. 6 Dlgs CPS 233/46 – , alla cancellazione dall'elenco speciale a esaurimento, in modo del tutto eguale a quanto avviene per la cancellazione a causa di morosità dagli albi.

- "12. L'iscritto all'elenco speciale ad esaurimento ha gli stessi obblighi del professionista individuato con legge 3/2018?"
- "13. È tenuto al rispetto delle indicazioni della legge 24/2017?"

La risposta ad entrambi i quesiti, – per tutto quanto sin qui si è venuti dicendo – , è sicuramente affermativa, anzi direi che gli iscritti agli elenchi speciali a esaurimento, pur non potendo godere degli stessi diritti e prerogative degli iscritti agli albi, hanno in tutti i casi le stesse posizioni di obbligo, sotto ogni profilo del loro agire professionale (formativo, giuridico e deontologico). Quindi, senz'altro, anche sul piano delle responsabilità e degli obblighi assicurativi disciplinati, nel loro complesso, dalla Legge 24/2017, posta a baluardo dell'art. 32 Cost. nei confronti della collettività.

- "14. Può l'iscritto all'elenco speciale ad esaurimento essere convocato formalmente nelle assemblee di bilancio o altro tipo di assemblea dell'Ordine territoriale?"
- "15. Può l'iscritto all'elenco speciale ad esaurimento essere convocato formalmente a partecipare alle assemblee?"
- "16. Può l'iscritto all'elenco speciale ad esaurimento essere convocato formalmente e avere diritto di voto nelle assemblee?"
- "17. Ha diritto di esercitare il diritto di voto per quanto riguarda l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo?"
- "18. Ha diritto di esercitare i diritti attivi e passivi per quanto riguarda le cariche elettive di albi e ordini; in quale misura?"
- "19. Ha diritto di esercitare il diritto di voto per tutte le altre materie messe all'ordine del giorno in occasione delle assemblee degli iscritti, ordinarie e straordinarie?"

Gli articoli 14 e 16 del DPR 221/1950 espressamente riservano tali prerogative solamente ai professionisti "iscritti agli albi": trattandosi di previsione che è stata aggiornata dalla Legge 3/2018, essa non si presta ad essere interpretata in senso estensivo anche a favore degli iscritti agli elenchi speciali a esaurimento, non esistendo nessun valido criterio ermeneutico di appoggio in tal senso: ragion per cui la risposta a tali sei quesiti è sempre negativa.

"20. È tenuto al rispetto del Codice deontologico della professione?"

Al quesito è già stata resa sopra risposta affermativa: l'esercizio professionale, – che solo l'iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento regolarizza (pena l'abusivismo) – , è obbligatoriamente vincolato al rispetto del Codice deontologico del profilo di riferimento e della Costituzione etica della FNO TSRM e PSTRP cui il professionista deve improntare le proprie condotte in ogni ambito della propria vita, anche extralavorativa. La legge 3/2018 delega agli Ordini la funzione di sorveglianza su quanti risultino iscritti agli elenchi tenuti al proprio interno (a prescindere dalla tipologia) e, proprio anche per questo fine precipuo, sono stati costituiti gli Ordini delle professioni sanitarie.

"21. Non avendo uno status di figura professionale riconosciuta, ha la possibilità di essere coperto da Polizze di responsabilità civile e/o per colpa grave? In caso affermativo, quali sono le fattispecie coperte dalla polizza della Federazione, quali le esclusioni? A quali responsabilità dette coperture si riferiscono?"

A tale domanda è da rispondersi in senso affermativo, richiamando quanto già detto in risposta al precedente quesito n. 13 in tema di responsabilità nell'esercizio delle professioni sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali e precisando che le coperture assicurative sono (e devono opportunamente essere) le medesime previste per gli iscritti agli albi.

"22. Chi rinuncia all'iscrizione può chiedere successivamente di riscriversi o il mantenimento continuativo dell'iscrizione è requisito imprescindibile?"

Tale domanda deve essere scissa in due sotto quesiti, distinguendo la "rinuncia" dal "mantenimento" dell'iscrizione.

Per quanto concerne il primo concetto, si è di fronte ad una scelta abdicativa del soggetto che la esprime rispetto ad un provvedimento autorizzativo che con la richiesta di iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento, - entro il noto termine di scadenza (vale a dire entro il 31/12/2019, di poi prorogato al 30/06/2020) - , avrebbe comportato per il medesimo la possibilità di continuare ad esercitare le attività svolte nel decennio precedente.

Trattandosi appunto di una possibilità di regolarizzazione che il Legislatore ha inteso concedere "ad esaurimento", in ciò prevedendo un termine di decadenza, ne deriva che la rinuncia sottesa al mancato tempestivo inoltro della domanda di iscrizione comporta la perdita definitiva del diritto (meglio interesse legittimo) di ottenere il provvedimento amministrativo di inserimento negli elenchi speciali ad esaurimento (con conseguente abbandono delle attività professionali) e impossibilità di chiedere successivamente alla suddetta scadenza di iscriversi.

Diversamente, da un punto di vista teorico il mantenimento continuativo dell'iscrizione non è previsto da alcuna disposizione: così come avviene per l'iscrizione agli albi, il professionista potrebbe decidere di cancellare la propria iscrizione (ad esempio, per una qualunque causa che lo conduca ad interrompere la propria attività) e, in seguito, chiedere nuovamente di essere iscritto: è ovvio che durante tale parentesi temporale al professionista è precluso compiere qualsiasi attività inerente al profilo.

Sennonché, nel caso degli elenchi speciali ad esaurimento siamo di fronte ad una disciplina peculiare in quanto il Legislatore, - nell'ottica di legittimare uno stato di cose diverso da quello di riferimento, salvando la situazione di quanti in possesso di titoli inidonei avrebbero altrimenti perso l'attività lavorativa sin lì esercitata - , ha comunque posto un termine di decadenza per la prima iscrizione che così diviene (secondo un criterio di interpretazione letterale) l'unica possibile.

Stando così le cose, il mantenimento continuativo dell'iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento appare un requisito imprescindibile, non risultando dal tenore letterale della previsione normativa la possibilità di una nuova iscrizione oltre la suddetta finestra temporale.

Resta fermo che se la domanda di iscrizione all'elenco speciale ad esaurimento fu avanzata nel rispetto del suddetto termine di decadenza e ad essa conseguì l'iscrizione, l'iscritto che sia stato sospeso per morosità nel pagamento dei contributi, può sanare e quindi chiedere di essere nuovamente iscritto.

"23. La persona che svolge attività di coordinamento direzione dei servizi iscritto agli elenchi speciali ad esaurimento: può mantenere la sua posizione funzionale in azienda?"

La risposta a tale quesito, impone un rimando a quanto detto in risposta al precedente (vds. n. 5) e, dunque, al disposto del già richiamato articolo 6 della L. 01/02/2006, n. 43.

Si sembrerebbe costretti, dunque, a constatare un'apparente inconciliabilità a livello normativo nell'interpretazione di quanto letteralmente previsto nel quarto comma dell'articolo 1 del D.M. 9 agosto 2019 ("Resta fermo che l'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018").

Occorre, nondimeno, considerare che il decreto del Ministero della Salute, nella gerarchia normativa delle fonti del diritto, rappresenta una norma di secondo livello rispetto alla legge ed è sulla base di quest'ultima che, dunque, deve essere interpretata, anche secondo un criterio sistematico: pertanto, – come è dato intendere anche dalle due parole di *incipit* del suddetto comma ("*Resta fermo* (...)") –, il significato della previsione ministeriale in parola è senz'altro quello di aver in tal modo voluto cristallizzare la posizione funzionale rivestita nell'amministrazione di appartenenza, impedendone mutamenti diretti a una progressione di carriera.

Le cose stanno così. Ciò, tuttavia, non vale anche a potersi ritenere corretto da un punto di vista normativo un incarico di coordinamento pregresso in capo ad un iscritto agli elenchi speciali a esaurimento, stante l'espressa preclusione che è possibile ricavare dalla lettura dei requisiti richiesti per tale tipologia di funzioni dal precetto (che è fonte di rango primario e precedente l'intervento ministeriale) di cui al citato art. 6 L. 43/2006.

Non si può d'altra parte soprassedere al difetto, in concreto, del possesso del titolo abilitante o equipollente o equivalente: nel caso di un iscritto agli elenchi speciali a esaurimento non solo tale titolo fa difetto, ma neppure si vede come potrebbe risultare integrato e provato il possesso, – imposto dalla norma per l'attribuzione di tali incarichi – , di competenze avanzate, richiedenti (oltre ad un'esperienza professionale superiore al triennio) l'assolvimento di percorsi formativi complementari che già di per sé presuppongono il possesso di quel titolo (mancante).

In tal senso, a parere di chi scrive, non sembra possibile dare risposta positiva al quesito.

"24. Può l'iscritto: firmare documenti importanti per il funzionamento del servizio come progettualità, progettazioni, e tutti i documenti che certifichino che la Azienda stia rispettando quanto richiesto dalla Regione o dal sistema SSN in termini di certificazione delle attività richieste al professionista?"

"25. Nel Caso degli Educatori professionali ad esempio: progetti e personalizzati, avvio valutazioni funzionali, relazioni sul caso, segnalazioni ad altri servizi pubblici e privati, documenti di accreditamento?"

Anche a tale questione si è tentato di fornire una risposta sotto al precedente interrogativo n. 5: in buona sostanza, riterrei che un criterio di adeguatezza nella valutazione delle competenze connesse all'espletamento di certe delicate funzioni proprie del profilo debba orientare la risposta, calandola, di volta in volta, nella specificità del caso concreto.

"26. L'iscritto all'ESE può partecipare a concorsi o attività superiori rispetto al ruolo che svolgevano quando hanno chiesto l'iscrizione all'elenco speciale?"

Sulla base delle precedenti premesse e della ripetuta differenza di *status* professionale tra gli iscritti agli albi e gli iscritti agli elenchi speciali a esaurimento e dei limiti cui si accennava, per questi ultimi è obbligatoriamente coerente ritenere che la progressione verticale all'interno dell'amministrazione di appartenenza e la possibilità di partecipare a bandi esterni sia da escludersi.

Sotto tale profilo, l'interpretazione che sopra si è data alla previsione contenuta nel quarto comma dell'articolo 1 del D.M. 9 agosto 2019, appare qui da confermarsi nel senso che – si ripete – l'iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento non conferisce all'iscritto alcuna possibilità di assistere, a seguito e per il solo fatto di tale iscrizione, ad un mutamento migliorativo della posizione funzionale e delle mansioni esercitate, ma solo di poter continuare a svolgere le attività dell'ultimo decennio.

"27. L'iscritto all'ESE può cambiare lavoro, servizio o ambito lavorativo?"

Nessuna norma lo preclude, fermo restando che in caso di lavoro dipendente o libero- professionale dovrà trattarsi dell'esercizio delle stesse mansioni sino ad allora esercitate nel pregresso decennio e documentate all'atto dell'iscrizione per come appartenenti al profilo.

Per quanto sopra si è detto attorno al mantenimento della posizione funzionale, nel caso di lavoro pubblico, resta tuttavia preclusa la possibilità di una mobilità esterna all'amministrazione di appartenenza.

Da nessun vigente dato normativo è, infine, possibile ricavare un divieto di mutamento da lavoro pubblico a libero-professionale: ma non viceversa, atteso che il difetto di titolo abilitante – o equipollente o equivalente – che deve essere richiesto nei bandi di concorso per posizioni proprie del profilo, unitamente alla sussistenza degli altri requisiti per l'iscrizione agli albi del profilo posto a concorso, impedisce tale tipo di modifica professionale a chi sia iscritto agli elenchi speciali a esaurimento (senza aver conseguito l'equivalenza, quindi senza aver potuto iscriversi al relativo albo).

"28. L'iscritto all'elenco speciale a esaurimento è soggetto all'obbligo di aggiornamento professionale e al conseguimento dei crediti ECM?"

La risposta non può che essere senz'altro affermativa, atteso che nel vigente quadro normativo l'aggiornamento professionale e la formazione continua dei professionisti operanti in ambiti sanitari, sociosanitari e socioassistenziali, – astraendo da ogni forma o declinazione lavorativa – , è posta a presidio della salute collettiva e a fondamento della prevenzione del rischio nella sicurezza delle cure (da cui peraltro discendono le responsabilità chiaramente individuate dalla L. 24/2017).

La considerazione che la legge 3/2018 ha introdotto per tutte le professioni sanitarie gli albi ordinistici e che il successivo intervento legislativo di cui alla L. 145/18 ha previsto la tenuta presso i medesimi Ordini degli elenchi speciali a esaurimento di ogni profilo sanitario, sociosanitario e socioassistenziale regolamentato e riconosciuto, - consentendo agli iscritti a questi ultimi l'esercizio professionale proprio del profilo negli ambiti in cui operano gli iscritti agli albi - , impone di ritenere normativamente prescritta la formazione anche per gli appartenenti agli elenchi speciali a esaurimento.

Corre l'accortezza di segnalare come in data 15/04/2022 sia al riguardo intervenuta la "Delibera sull'assolvimento dell'obbligo ECM da parte degli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'art. 1 del D.M 9 agosto 2019" della Commissione nazionale per la formazione continua, nella quale è stato espressamente sancito l'obbligo in materia di formazione continua in medicina per gli iscritti negli elenchi speciali a esaurimento a far data dal 01/01/2023.

"29. Può l'iscritto all'elenco speciale a esaurimento ricoprire la funzione di tutoraggio per i tirocinanti provenienti dall'Università per i tirocini curriculari dei corsi di Laurea?"

Al riguardo non è dato ricavare dal sistema alcun impedimento di sorta a tale tipo di impiego degli iscritti agli elenchi speciali a esaurimento: ovviamente, in considerazione del ruolo e delle funzioni proprie della figura del tutor per i tirocinanti, occorrerà anche in tal caso una valutazione, di volta in volta condotta in concreto e secondo un criterio di adeguatezza sulle competenze richieste.

Avv. Alessandro Sarteanesi

